



UCIMA

Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche
per il Confezionamento e l'Imballaggio



STATUTO



STATUTO



INDICE

- Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE DELL'UNIONE
- Art. 2 – CARATTERE DELL'UNIONE
- Art. 3 – SCOPI DELL'UNIONE
- Art. 4 – REQUISITI DEI SOCI
- Art. 5 – SOCI AGGREGATI
- Art. 6 – AMMISSIONE DEI SOCI
- Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
- Art. 8 – RAGGRUPPAMENTI
- Art. 9 – PERDITA QUALITA' DI SOCIO
- Art. 10 – USO SIMBOLO UCIMA
- Art. 11 – NORME USO SIMBOLO UCIMA
- Art. 12 – ORGANI DELL'UNIONE
- Art. 13 – PARTECIPAZIONE ALLA ASSEMBLEA
- Art. 14 – CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA
- Art. 15 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELLA ASSEMBLEA
- Art. 16 – COMPITI DELLA ASSEMBLEA
- Art. 17 – ACCESSO ALLE CARICHE SOCIALI
- Art. 18 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- Art. 19 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- Art. 20 – RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- Art. 21 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- Art. 22 – COMMISSIONI CONSULTIVE
- Art. 23 – ELEZIONI DEL PRESIDENTE
- Art. 24 – COMPITI DEL PRESIDENTE
- Art. 25 – VICEPRESIDENTI
- Art. 26 – NOMINA E COMPITI DEL DIRETTORE O SEGRETARIO GENERALE
- Art. 27 – ELEZIONE E COMPITI DEI PROBIVIRI
- Art. 28 – ELEZIONE E COMPITI DEI REVISORI CONTABILI
- Art. 29 – CONCILIAZIONE
- Art. 30 – ARBITRATO
- Art. 31 – ENTRATE DELL'UNIONE
- Art. 32 – MOROSITA' DEI SOCI
- Art. 33 – ESERCIZI SOCIALI
- Art. 34 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
- Art. 35 – RINVIO



Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE DELL'UNIONE

1.1 E' costituita l'Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il Confezionamento e l'Imballaggio, denominata "UCIMA – Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il Confezionamento e l'Imballaggio" con sede a Modena. L'Unione può costituire sezioni, delegazioni ed uffici in altre città, in Italia ed all'estero.

1.2 L'Unione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge.

Art. 2

CARATTERE DELL'UNIONE

2.1 L'Unione è un ente non commerciale, ha carattere nazionale, è rigorosamente apolitica e volontaria e non ha scopi di lucro. L'appartenenza ad essa impone alle imprese aderenti doveri e responsabilità morali nelle relazioni con i Soci e con i terzi, nonché l'accettazione delle norme del presente statuto.

2.2 L'Unione aderisce a Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi assumendo così il ruolo di componente nazionale di categoria del sistema di rappresentanza dell'industria italiana, quale definito dallo statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò, essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.

2.3 L'Unione adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei valori associativi ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed impegnandosi a farli rispettare ai propri associati. Nell'ambito dei principi e delle disposizioni emanate dalla Confederazione Generale dell'industria, l'Unione si adopera per la realizzazione del duplice contemporaneo inquadramento delle aziende proprie iscritte anche nelle competenti associazioni territoriali.

Art. 3

SCOPI DELL'UNIONE

3.1 Nell'ambito della ripartizione dei ruoli e delle prestazioni all'interno del sistema confederale, l'Unione si propone di:

- a) rappresentare unitariamente le imprese aderenti nei confronti di Autorità, Enti, Organizzazioni, Associazioni e simili, nazionali ed esteri, per la tutela dei loro interessi di carattere generale sul piano interno ed internazionale;
- b) promuovere, patrocinare, incrementare ed attuare studi di carattere scientifico, tecnico, economico e finanziario relativi al settore rappresentato;

- c) promuovere e patrocinare ogni iniziativa suscettibile di valorizzare direttamente o indirettamente la produzione nazionale di macchine automatiche per il confezionamento e l'imballaggio, di diffonderne l'utilizzo sul mercato interno e su quelli esteri;
- d) promuovere intese fra i soci allo scopo di assicurare una razionale utilizzazione della capacità produttiva nel settore rappresentato e di migliorare le condizioni di distribuzione;
- e) collaborare con gli Organi di Governo e della Pubblica Amministrazione in genere e con le altre Unioni ed Associazioni professionali interessate per la soluzione di ogni problema concernente lo sviluppo del settore rappresentato;
- f) sviluppare e consolidare fra gli Associati il senso della solidarietà, fornendo a ciascuno la più ampia assistenza morale e materiale nei limiti del rispetto degli interessi generali;
- g) ricercare l'amichevole composizione di eventuali controversie sorte tra i soci ove le stesse le vengano volontariamente sottoposte da tutti gli interessati;
- h) promuovere la diffusione e la conoscenza in Italia ed all'estero delle macchine italiane per il confezionamento e l'imballaggio con i mezzi promozionali e di comunicazione più idonei;
- i) divulgare fra i soci tutte le notizie di qualsiasi natura riguardanti il settore rappresentato nei limiti della tutela degli interessi dei singoli soci;
- j) adempiere a tutti gli altri compiti che, nell'interesse comune, gli associati intendessero affidarle;
- k) l'Unione persegue le finalità ed assolve le funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni Confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle competenze fra le componenti del sistema.

3.2 L'Unione potrà aderire ad altre Associazioni od Enti Nazionali ed esteri e sottoscrivere o acquistare partecipazioni di società, le quali per il loro oggetto possano contribuire alla migliore realizzazione delle sue finalità.

Art. 4

REQUISITI DEI SOCI

4.1 Possono far parte dell'Unione come Soci Ordinari tutte le Aziende nazionali, qualunque sia la loro forma costitutiva o ragione sociale, che producano:

A) macchine per il confezionamento primario e secondario di prodotti solidi, liquidi, pastosi, granulari, in polvere in contenitori rigidi o flessibili;

B) macchine per la produzione di imballaggi finiti;

C) macchine per il fine linea del processo di confezionamento

D) macchine ed impianti per l'imbottigliamento

e che rispondano ai requisiti qui specificati:

1) che abbiano in Italia sede legale da almeno 2 anni solari,



2) che nell'oggetto sociale e nello sviluppo del loro fatturato abbiano l'attività di:
2-1) progettazione,
2-2) costruzione e
2-3) commercializzazione
di macchine per il confezionamento e l'imballaggio e loro accessori;
3) che abbiano i requisiti di idoneità per almeno due delle tre sopra menzionate attività
4) che si riconoscano nei valori di mercato e della concorrenza,
5) non siano in condizioni di insolvibilità;
6) non siano incorsi (i proprietari per ditte individuali, gli accomandatari o gli amministratori per le società) in alcuna condanna infamante;
7) dichiarino esplicitamente di accettare senza condizioni il presente statuto e gli oneri a tale accettazione connessi;
8) dichiarino di accettare senza condizioni il Codice Etico confederale.
In relazione al precedente punto 1) il Consiglio Direttivo può derogare alla sussistenza del requisito ivi indicato, e può quindi approvare l'adesione all'Unione anche di imprese che abbiano in Italia sede legale da meno di 2 anni solari.

4.2 Qualora l'azienda eserciti anche altri rami di attività, essa aderisce all'Associazione soltanto per la parte pertinente.

Art. 5

SOCI AGGREGATI

5.1 E' facoltà dell'Unione accettare l'adesione, in qualità di soci aggregati, di altre realtà imprenditoriali italiane che svolgono attività industriale per la produzione di macchine di processo o similari, strettamente in linea con il confezionamento ovvero a monte o a valle della produzione rappresentata dai soci, per la lavorazione e produzione di materie e materiali per l'imballaggio e il confezionamento, ovvero che forniscano beni, accessori o componenti o che erogino servizi inerenti al confezionamento e l'imballaggio.

5.2 Questo sempre che presentino comunque elementi di complementarità con quelli dell'imprenditoria rappresentata dall'Unione.

5.3 Alla categoria dei soci aggregati si applicano, con esclusione di quanto di indicato all'art. 4), tutte le condizioni contenute nel presente Statuto con riferimento ai soci ordinari, fatta eccezione per la titolarità del diritto di elettorato passivo, che è limitato al Consiglio Direttivo e alla rappresentanza dei soci aggregati nelle sue varie forme previste dal presente Statuto.

5.4 Restano inoltre escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che compor-

tino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale.

5.5 Qualora non sia già presente all'interno del Consiglio Direttivo un membro appartenente ad azienda inquadrata come socio aggregato, è facoltà del Consiglio Direttivo, in piena autonomia di scelta, riconoscere al suo interno la presenza di un rappresentante per ogni significativo gruppo di aziende socie aggregate che identifichi una specifica tipologia produttiva e/o, in difetto di particolari specificità, di un rappresentante per tutte le imprese aggregate.

5.6 In ragione della significativa consistenza raggiunta dai soci aggregati riconducibili ad un gruppo omogeneo di aziende, potrà sempre essere data applicazione all'art.8 del presente Statuto in tema di Raggruppamenti.

Art.6

AMMISSIONE DEI SOCI

6.1 La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Azienda, deve contenere la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi tutti derivanti dal presente statuto e dal Codice Etico confederale.

6.2 Le imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice Etico confederale.

6.3 L'accettazione delle domande per l'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo; in caso di mancata accettazione è possibile presentare ricorso, sul quale saranno chiamati a decidere i Probiviri dell'Associazione. Il ricorso dovrà essere presentato all'Associazione nel termine massimo di un mese decorrente dalla data di ricevimento dell'informazione di non avvenuta accettazione della domanda. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

6.4 Il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha facoltà di svolgere tutte le indagini che riterrà più idonee per accertare la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 4 e 5 e può disporre, a tale scopo, apposite indagini, eventualmente delegandole ai Probiviri.

6.5 Tutti i soci come sopra identificati vengono iscritti nel registro delle imprese tenuto da Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.



Art. 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

7.1 L'appartenenza all'Unione ha carattere volontario ed impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

7.2 Il socio è altresì impegnato a dare la propria collaborazione per tutti gli studi, ricerche e indagini che l'Unione intendesse svolgere nell'interesse della categoria. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente all'Unione ogni variazione della forma giuridica dell'impresa, della ragione o denominazione sociale, della sede, dell'oggetto sociale e qualunque variazione di struttura o di forma tale da modificare sostanzialmente l'assetto o l'immagine dell'azienda ed in particolare comunicare fatti e circostanze che abbiano comportato l'avvenuta perdita di uno o più requisiti in base ai quali è avvenuta la ammissione (artt. 4 e 5).

7.3 Il socio ha inoltre l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza alla sua appartenenza al sistema confederale e osservarne il codice etico.

7.4 L'adesione all'Unione dà diritto al Socio di avvalersi anche delle prestazioni che discendono dalla sua appartenenza al sistema confederale.

7.5 L'ammissione decorre, anche agli effetti contributivi, dal primo giorno del semestre nel quale viene deliberata ed impegna l'associata fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

7.6 Dopo tale data il vincolo si rinnova automaticamente di biennio in biennio (riferito ad anni solari) in mancanza di disdetta da comunicarsi per raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

7.7 Le imprese associate che fanno parte di gruppi esteri o multinazionali partecipano ad iniziative dell'Unione a sostegno del "Made in Italy" solo e strettamente con prodotti, marchi ed immagine relativi alla consociata italiana associata.

Art. 8

RAGGRUPPAMENTI

8.1 E' possibile, al fine di attivare un ottimale coordinamento fra gruppi omogenei di aziende, costituire dei raggruppamenti informali di imprese che, all'interno dell'Associazione, trovino momenti di raccordo su specifiche problematiche di comune interesse.

8.2 Qualora:

a) le aziende aderenti a tali raggruppamenti raggiungano una significativa consistenza;
b) il raggruppamento di aziende in questione faccia riferimento ad un mercato e/o un prodotto particolare,
e sempre che all'interno del Consiglio Direttivo non sia già presente un membro appartenente ad aziende inquadrato nel raggruppamento, si prevede che all'interno dei raggruppamenti venga eletto un rappresentante che entra a far parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione con pieni poteri.

8.3 Tale possibilità sarà comunque subordinata ad una specifica richiesta al Presidente dell'Unione da parte delle aziende interessate ed all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 9

PERDITA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio può venir meno per le seguenti ragioni:

- a) per dimissioni da comunicare con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del biennio;
- b) per decadenza conseguente alla perdita di uno dei requisiti di cui agli artt. 4 o 5;
- c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, determinata da violazione delle norme del presente Statuto o del Codice etico confederale o per accertati gravi motivi;
- d) nel caso di inadempienza reiterata e ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno, su delibera a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo, fermo restando il diritto dell'Unione al recupero del credito maturato.

Art. 10

USO SIMBOLO UCIMA

L'associato UCIMA che desideri apporre sulla propria produzione il simbolo UCIMA o utilizzare lo stesso in altro modo, può farne richiesta alla Segreteria e questa dovrà ritenersi accolta se non sarà espressamente respinta entro 30 gg.

Art. 11

NORME USO SIMBOLO UCIMA

11.1 L'uso del simbolo UCIMA potrà essere regolamentato con apposite norme al di fuori del presente Statuto.

11.2 Per quanto riguarda invece l'utilizzo del logo confederale Confindustria si rinvia alla normativa confederale.



Art. 12

ORGANI DELL'UNIONE

Gli Organi dell'Unione sono:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- i Proviviri;
- i Revisori Contabili.

Art. 13

PARTECIPAZIONE ALLA ASSEMBLEA

13.1 L'Assemblea Generale è organo sovrano al quale sono demandati i compiti di cui al successivo art. 16.

13.2 L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno.

13.3 L'Assemblea può inoltre essere convocata:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta di almeno un quarto dei Soci (indirizzata al Presidente).

Art. 14

CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA

14.1 L'Assemblea è convocata, con preavviso di almeno quindici giorni, mediante invito per lettera raccomandata o a mezzo fax o posta elettronica.

14.2 In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto dal Presidente a dieci giorni.

14.3 L'avviso di convocazione deve contenere un dettagliato ordine del giorno degli argomenti da trattare e stabilire, luogo, che comunque deve essere in Italia, data e ora della riunione.

14.4 Nel caso in sede di prima convocazione non si raggiungessero le presenze qualificate di cui al successivo art. 15, l'Assemblea è riunita in seconda convocazione nello stesso giorno almeno un'ora dopo o in giorno diverso non oltre 30 giorni.

Art. 15**COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELLA ASSEMBLEA**

15.1 L'Assemblea generale è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei voti spettanti alle associate ed in seconda convocazione quale che sia il numero dei voti presenti.

15.2 Per le deliberazioni relative alla modifica del presente statuto, allo scioglimento ed alla liquidazione dell'Unione si applicano le seguenti regole:

- le modifiche dello statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti al complesso delle associate.
- l'eventuale scioglimento anticipato dell'Unione deve essere deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno 3/4 dei voti complessivi spettanti alle associate.

15.3 Le aziende associate in regola con il versamento dei contributi partecipano all'Assemblea per mezzo del legale rappresentante oppure con soggetti che rientrino nella figura dei rappresentanti di impresa di cui all'art. 5 del Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale e muniti di delega scritta del legale rappresentante.

15.4 E' ammesso l'intervento per delega ad altra azienda da conferirsi per iscritto esclusivamente a rappresentanti delle imprese associate; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a una.

15.5 A ciascuna associata spetta un numero di voti riferito al contributo ordinario annuale dovuto. A tal fine sono istituite le seguenti classi contributive:

- un voto per le imprese che corrispondono un importo pari al contributo minimo associativo;
- un voto supplementare per ogni multiplo dell'importo di cui sopra.

15.6 Le frazioni determinano un voto.

15.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Unione e, in caso di assenza, dal Vice Presidente più anziano di età.

15.8 Segretario dell'Assemblea, con l'incarico di redigere il verbale, è il Direttore o Segretario Generale dell'Unione; in sua assenza il Segretario per quella sola Assemblea è scelto dal Presidente fra i presenti.

15.9 Il Presidente ha inoltre la facoltà, in casi particolari, di incaricare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo da Segretario.

15.10 L'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza



dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti, dei voti nulli e delle schede bianche.

15.11 I Soci che si astengano dal voto o votino in modo nullo o scheda bianca saranno considerati presenti agli effetti della validità della costituzione dell'Assemblea; limitatamente a tali effetti è considerato presente chi si assenti durante il corso dell'assemblea.

15.12 Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea devono essere fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e dagli eventuali scrutatori.

15.13 Le deliberazioni prese in conformità dello Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

15.14 L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; le votazioni devono avvenire a scrutinio segreto se richiesto da almeno 1/5 dei voti presenti in Assemblea o su richiesta del Presidente dell'Assemblea e comunque sempre quando si tratta di votazioni concernenti persone.

15.15 In tal caso il Presidente dell'Assemblea dovrà designare due scrutatori fra i presenti.

Art. 16

COMPITI DELLA ASSEMBLEA

All'Assemblea Generale spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori Contabili;
- b) eleggere il Presidente ed i Vice Presidenti e i membri del Consiglio Direttivo;
- c) eleggere i Proviviri;
- d) eleggere i Revisori Contabili;
- e) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, i contributi associativi;
- f) deliberare sulle scelte d'ordine generale dell'Unione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- g) deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo alla sua approvazione;
- h) deliberare sullo scioglimento dell'Unione;
- i) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- l) deliberare sul trasferimento della sede dell'Unione

Art. 17**ACCESSO ALLE CARICHE SOCIALI**

17.1 Le cariche associative sono gratuite.

17.2 Le cariche sono riservate, con esclusione di quella di revisore contabile e di proboviro, a rappresentanti delle aziende che siano titolari, legali rappresentanti oppure soggetti formalmente delegati e designati tra coloro che rientrino nella figura dei rappresentanti di impresa di cui all'art. 5 del Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale.

17.3 La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione.

17.4 La carica di Proboviro e Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

17.5 L'accesso alle cariche associative è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata.

17.6 Le cariche associative sono incompatibili con cariche politiche, così come stabilito dalle normative confederali in materia, cui si rinvia.

17.7 E' stabilita un'automatica decadenza dalla carica associativa in caso di perdita dei requisiti soggettivi previsti per la copertura dell'incarico.

17.8 Per i componenti dichiarati decaduti non è possibile una rieleggibilità immediata.

17.9 E' previsto un parere obbligatorio, ma non vincolante, dei Probiviri sui candidati a cariche direttive associative o ad incarichi di rappresentanza esterna.

Art. 18**COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

18.1 Il Consiglio è composto da undici componenti più quelli eventualmente espressi dai soci aggregati di cui all'art. 5, dai raggruppamenti di cui all'art.8 e quelli eventualmente nominati ai sensi del successivo comma 4.

18.2 Fanno parte di diritto dello stesso il Presidente e i Vicepresidenti in carica, nonché il Presidente precedente.



18.3 È comunque facoltà del Presidente invitare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo imprenditori non eletti in base al contributo che questi potranno garantire all'attività del Consiglio stesso.

18.4 Inoltre al fine di assicurare la necessaria rappresentatività dello stesso, il Consiglio Direttivo può, su proposta del Presidente, cooptare nel Consiglio stesso rappresentanti di imprese associate nel numero massimo di due.

18.5 I Componenti eletti dall'Assemblea più quelli eventualmente espressi dai soci aggregati e dai raggruppamenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di un altro quadriennio. Il Consiglio scade in occasione dell'Assemblea dell'anno successivo a quello dell'elezione del Presidente.

18.6 Possono far parte del Consiglio Direttivo titolari, legali rappresentanti, oppure soggetti che rientrino nella figura dei rappresentanti di impresa di cui all'art. 5 del Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale, ma ciascuna azienda associata non può essere presente in Consiglio Direttivo con più di un proprio esponente.

18.7 Essi decadono con la cessazione della qualifica di socio dell'azienda che rappresentano. Decade dalla carica il componente che, senza giustificato motivo, non intervenga a più di tre riunioni consecutive oppure nel caso di mancata partecipazione alla metà delle riunioni nell'anno solare di riferimento.

18.8 In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere all'integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario, subentrando quelli dei non eletti che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

18.9 Qualora durante il quadriennio di carica un componente del Consiglio Direttivo cessi di appartenere ad un'impresa associata, egli sarà considerato automaticamente decaduto e, in deroga a quanto sopra stabilito, Il Consiglio Direttivo nominerà provvisoriamente un altro rappresentante dell'impresa associata di appartenenza, che resterà provvisoriamente in carica fino alla prima Assemblea utile che dovrà ratificarne la nomina. In caso di mancata ratifica della nomina, subentrerà il primo dei non eletti.

18.10 In caso venga a mancare più della metà dei membri dovrà essere immediatamente convocata l'assemblea per il rinnovo integrale del Consiglio.

Art. 19**ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

19.1 Il Consiglio viene eletto dall'Assemblea con le maggioranze previste dall'art.15.

19.2 Sono eleggibili tutti coloro i quali avranno manifestato per iscritto la loro disponibilità almeno dieci giorni prima dell'Assemblea.

19.3 Ai votanti verrà consegnata una scheda sulla quale dovranno indicare un massimo di quattro candidati da scegliersi tra quelli di cui al comma precedente.

19.4 Si considerano eletti i candidati che ricevono il maggior numero di voti.

19.5 In caso l'assegnazione di uno o più posti in Consiglio non risultasse possibile per effetto di una parità di voti tra più candidati, si procederà ad un'ulteriore votazione tra i candidati risultati ex aequo.

19.6 La Presidenza alla vigilia delle elezioni dovrà ricordare che si tenga conto nell'elezione del nuovo Consiglio Direttivo di quanto segue:

a) rotazione delle cariche;

b) rappresentanza in Consiglio dei vari settori di appartenenza degli associati;

c) rappresentanza in Consiglio delle aziende associate, tenuto conto delle loro differenti dimensioni;

d) continuità nella gestione dell'Unione.

Art. 20**RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

20.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando lo richiedono almeno quattro dei suoi componenti.

20.2 Presiederà il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente più anziano in età; fungerà da Segretario il Direttore o Segretario Generale dell'Unione nominato ai sensi dell'art. 27 o, in sua assenza il Consigliere indicato dal Presidente.

20.3 La riunione del Consiglio Direttivo deve essere convocata con un preavviso non inferiore a dieci giorni tramite lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.

20.4 Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

20.5 In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con un



preavviso di 3 giorni.

20.6 Le sedute e le deliberazioni del Consiglio saranno fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

20.7 Le riunioni del Consiglio possono essere tenute anche con l'intervento dei consiglieri dislocati in più luoghi distanti e collegati in video-teleconferenza con le modalità comunicate preventivamente dal Presidente.

20.8 Soltanto il Consiglio avrà diritto di rendere note le sue deliberazioni e di dare ad esse la pubblicità che riterrà di volta in volta utile e necessaria.

20.9 A tal proposito viene qui esplicitamente richiamato quanto previsto in tal senso dal Codice Etico di Confindustria.

Art. 21

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

21.1 Il Consiglio ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione che non siano espressamente riservati ad altri organi statutari.

21.2 Al Consiglio spetta tra l'altro:

- a) nominare la Commissione di designazione di cui all'art.23;
- b) proporre all'Assemblea il Presidente;
- c) approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività del Presidente designato, unitamente alla proposta di quest'ultimo concernente la designazione di due Vicepresidenti: il tutto per la successiva deliberazione dell'Assemblea;
- d) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Unione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea Generale assumendo tutte le iniziative del caso;
- e) approvare i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea generale secondo le proposte della Presidenza;
- f) nominare il Direttore o Segretario Generale e stabilirne il trattamento economico e giuridico su proposta della Presidenza;
- g) istituire commissioni consultive nominandone i coordinatori al proprio interno
- h) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- i) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci e deliberare l'esclusione delle associate, salvo il ricorso ai Probiviri
- l) deliberare l'adesione e partecipazione dell'Unione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Unione designandone i rappresentanti da scegliersi tra i soci.

21.3 Il Consiglio Direttivo può prendere provvedimenti urgenti di competenza dell'Assemblea salvo ratifica.

21.4 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

21.5 In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

21.6 Ciascun componente ha diritto a un voto.

21.7 E' prevista la votazione a scrutinio segreto per tutte le nomine e deliberazioni relative a persone, oppure quando lo richiede almeno 1/5 dei componenti del Consiglio Direttivo. In questo caso le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, non tenendo conto degli astenuti, delle schede nulle e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

21.8 Il Direttore, che partecipa al Consiglio senza diritto di voto, svolge normalmente le funzioni di segretario redigendo il verbale della riunione che sottoscrive unitamente al Presidente.

Art. 22

COMMISSIONI CONSULTIVE

22.1 Il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di Commissioni Consultive e di Studio nominate dal Consiglio stesso.

22.2 Le Commissioni Consultive o di Studio potranno essere a carattere permanente o temporaneo.

22.3 Lo specifico campo di azione di ciascuna Commissione verrà stabilito dal Consiglio Direttivo.

22.4 Le Commissioni dovranno essere composte da un Coordinatore che le presiede e dalle persone all'uopo indicate dalle Aziende Associate fra i propri titolari, dirigenti, impiegati o consulenti ed accettate dal Coordinatore che presiede la Commissione.

Art. 23

ELEZIONI DEL PRESIDENTE

23.1 Spetta al Consiglio Direttivo proporre all'Assemblea il nome del candidato all'elezione e l'Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta.



23.2 Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

23.3 A tale fine il Consiglio Direttivo nomina, a scrutinio segreto, una Commissione di tre membri, anche esterni al Consiglio e della quale non può far parte il Presidente in carica e questa sottopone al Consiglio Direttivo una rosa di candidature, sulle quali il Consiglio Direttivo decide a scrutinio segreto.

23.4 Al Consiglio Direttivo debbono comunque essere sottoposte le indicazioni appoggiate da tanti associati che dispongano di almeno il 15% dei voti in Assemblea.

23.5 Il Presidente dura in carica un quadriennio. Un'ulteriore rielezione è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un quadriennio.

23.6 In caso di dimissioni o di impedimento grave il Consiglio Direttivo deve provvedere ad affidare l'esercizio delle funzioni di Presidente ad uno dei due Vicepresidenti fino alla successiva Assemblea, che deve a quel punto procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 24

COMPITI DEL PRESIDENTE

24.1 Il Presidente rappresenta l'Unione a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.

24.2 Il Presidente ha la responsabilità generale della gestione degli affari sociali.

24.3 Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.

24.4 Il Presidente provvede in particolare ad attuare le deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo dell'Unione. In caso di urgenza può esercitare i poteri attribuiti a tali organi, riferendo ai predetti organi collegiali nella prima adunanza successiva agli eventuali provvedimenti adottati.

24.5 In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente più anziano di età.

24.6 Il Presidente è di diritto Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Egli provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne presiede le rispettive adunanze.

24.7 Il Presidente può, per giustificati motivi, delegare parte dei suoi compiti, in via

transitoria o permanente, ai Vicepresidenti. In ogni caso, il Presidente è autorizzato a conferire al Direttore o Segretario Generale deleghe necessarie per il miglior svolgimento delle attività a lui demandate.

24.8 Il Presidente al termine del suo mandato resta di diritto quale membro effettivo del Consiglio Direttivo.

24.9 Egli decade dalla carica di membro effettivo con il subentrare del successivo Presidente uscente.

24.10 Tuttavia, in deroga a tale principio e a quanto stabilito all'art.18, il Presidente uscente continua a far parte di diritto del Consiglio Direttivo fino al completamento del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 25

VICEPRESIDENTI

25.1 L'Assemblea, insieme al Presidente, elegge due Vicepresidenti.

25.2 A tale fine, il Presidente designato presenta al Consiglio Direttivo, in una riunione successiva a quella della designazione, ma antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, la proposta relativa alla nomina di due Vicepresidenti.

25.3 Il Consiglio Direttivo vota la proposta e la sottopone alla successiva deliberazione da parte dell'Assemblea che vota tale proposta unitamente a quella relativa al Presidente.

25.4 I Vicepresidenti ricoprono la carica per la stessa durata prevista per il Presidente (4 anni) e non possono durare in carica per più di 2 (due) mandati consecutivi.

25.5 I due Vicepresidenti affiancano il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione e rappresentanza dell'Associazione.

25.6 Ciascuno dei Vicepresidenti può, se ritenuto opportuno, essere designato a sovrintendere a determinati campi di attività.



Art. 26

NOMINA E COMPITI DEL DIRETTORE O SEGRETARIO GENERALE

26.1 Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare o il Direttore dell'Unione o, alternativamente, il Segretario Generale, quest'ultimo senza vincoli di subordinazione; gli stessi vengono scelti tra persone che siano estranee alle aziende associate.

26.2 Il Direttore o il Segretario Generale sovrintende l'attività dell'Unione; cura il disbrigo degli affari ordinari; provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente, dal quale riceve direttive; partecipa senza voto deliberativo alle sedute del Consiglio Direttivo e alle riunioni dell'Assemblea Generale. Il Direttore o il Segretario Generale avrà cura in particolare di mantenere contatti di carattere continuativo con gli Uffici Pubblici e Privati, gli Enti e le Organizzazioni che interessano l'attività dell'Unione.

Art. 27

ELEZIONE E COMPITI DEI PROBIVIRI

27.1 L'Assemblea elegge in anni diversi da quelli dell'elezione del Presidente, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

27.2 Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 3 preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

27.3 A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

27.4 Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

27.5 La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

27.6 Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente, con esclusione delle controversie relative ad atti di concorrenza sleale, insorte fra le imprese associate, per le quali si rimanda alle proce-

dure descritte negli articoli 29 e 30 del presente Statuto.

27.7 A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.

27.8 Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati, al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta, sempre tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.

27.9 Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie d'incompatibilità previste dagli art. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

27.10 Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

27.11 Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

27.12 Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

27.13 Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

27.14 In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

27.15 L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

27.16 Per tutti i casi nei quali non sussista una controversia, ai Probiviri eletti dall'Assemblea, riuniti in Collegio speciale, spetta assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.



27.17 I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Art. 28

ELEZIONE E COMPITI DEI REVISORI CONTABILI

L'Assemblea durante la quale vengono eletti i componenti del Consiglio Direttivo provvede anche ad eleggere, a scrutinio segreto, il Collegio dei Revisori Contabili, composto da tre componenti effettivi e due supplenti che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; almeno uno di essi deve essere revisore ufficiale.

Art. 29

CONCILIAZIONE

29.1 Le aziende associate si impegnano ad esperire un tentativo di conciliazione nelle controversie, tra loro insorte, relative ad atti di concorrenza sleale. Le stesse hanno comunque facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria per i procedimenti cautelari, con ogni effetto consequenziale, ivi compreso il rispetto degli oneri e dei termini processuali per il giudizio di merito.

29.2 Il Collegio di Conciliazione è composto di tre membri, due di questi vengono nominati rispettivamente da ciascuna delle parti in contrasto all'atto della notifica della controversia e devono essere scelti tra i membri del Consiglio Direttivo, escluso il Presidente. Questi a loro volta eleggono il terzo membro del Collegio individuandolo o all'interno del Consiglio Direttivo stesso, o convocando qualsivoglia altra persona, rappresentante di un'azienda associata, che possa offrire le massime garanzie di obiettività e competenza.

29.3 Qualora le parti in contrasto siano rappresentate in Consiglio Direttivo, dovranno indicare persona diversa dal proprio rappresentante quale membro del collegio in questione.

29.4 Il Collegio di Conciliazione, al quale il Direttore o il Segretario Generale assicura le funzioni di segreteria, entro 40 giorni dalla notifica della controversia agli uffici dell'Associazione, senza formalità di rito, procede ad una istruttoria sul caso e provvede ad un tentativo di composizione bonaria fra le parti, in via riservata, redigendo, se ritenuto opportuno e necessario, una proposta articolata di conciliazione. Tale proposta di conciliazione potrà essere utilizzata dalle parti anche in sede giudiziale.

29.5 Le aziende associate che non ottemperano al disposto di cui alla presente clausola statutaria, saranno deferite ai Probiviri, su istanza di una delle parti in causa o degli

organi dell'Associazione. I Proviviri, con il procedimento di cui all'Art. 27 del presente Statuto, applicheranno all'azienda associata, che non abbia rispettato il dettato di cui al presente articolo la sanzione che riterranno opportuna, tenuto conto anche degli effetti derivanti da tale omissione, optando fra le seguenti: censura, richiamo ufficiale, sanzione economica sino ad un massimo di cinque volte la quota associativa dovuta dal soggetto inadempiente, esclusione dall'Associazione.

Art. 30

ARBITRATO

30.1 Dopo aver esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione di cui al precedente articolo 29 possono essere devolute, di comune accordo tra le parti, con conseguente sottrazione all'Autorità giudiziaria ordinaria, all'arbitrato libero di un Collegio Arbitrale di tre componenti effettivi nominato dall'Assemblea durante la quale vengono eletti i componenti del Consiglio Direttivo, le controversie che dovessero insorgere tra le associate in relazione ad atti di concorrenza sleale (Art. 2598 e segg. del Codice Civile). I componenti del Collegio Arbitrale durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

30.2 Il Collegio Arbitrale, che ha sede presso l'Unione ed al quale il Direttore o Segretario Generale assicura le funzioni di segreteria, decide inappellabilmente la controversia nel rispetto del contraddittorio senza formalità di rito, pronunciando il lodo non oltre quaranta giorni dalla notifica della controversia (termine prorogabile per una sola volta di ulteriori venti giorni).

30.3 Il lodo che accerta atti di concorrenza sleale applica le sanzioni di cui agli Artt. 2599 e 2600 C.C.

30.4 Nel lodo il collegio provvede alla liquidazione delle proprie spese e dei propri oneri secondo il principio della soccombenza.

30.5 Le parti sono tenute a dare esecuzione al lodo arbitrale quale manifestazione della propria volontà negoziale.

Art. 31

ENTRATE DELL'UNIONE

31.1 L'Associazione è dotata di un fondo costituito dai contributi degli associati e da ogni altra eventuale entrata.

31.2 I contributi ordinari devono essere pagati secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo ogni anno. Il Consiglio Direttivo, nello stabilire le modalità di riscossione, potrà stipulare le eventuali convenzioni per la riscossione stessa con gli Istituti e/o gli Enti designati all'operazione.



31.3 Le Aziende che esercitano più attività versano i contributi soltanto con riferimento alle attività di cui all'art. 4).

31.4 E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi e riserve di capitale, esclusi i fondi gestionali, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

31.5 Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento confederale.

Art. 32 **MOROSITA' DEI SOCI**

In caso di morosità superiore a 90 giorni nel pagamento dei contributi sarà applicato l'interesse pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti. Nel caso di morosità superiore ad un anno, il Consiglio Direttivo potrà deliberare la perdita della qualità di socio così come previsto dall'art. 9 punto d).

Art. 33 **ESERCIZI SOCIALI**

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.

Art. 34 **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

I Soci non hanno alcun diritto al patrimonio sociale. In caso di scioglimento l'assemblea generale designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 35 **RINVIO**

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché alla normativa confederale.



UCIMA

Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche
per il Confezionamento e l'Imballaggio



UCIMA

Via Fossa Buracchione 84,
41126 Baggiovara, Modena
Tel. 059 512 146
Fax 059 512175
www.ucima.it
segreteria@ucima.it